

Il ministro Brunetta fornisce le linee guida per l'utilizzo della posta elettronica certificata

Domanda via pec per i concorsi

Norme in vigore, non servono regolamenti dei singoli enti

DI ANTONIO CICCIA

Utilizzare la posta elettronica certificata per iscriversi al concorso pubblico. Da subito. Non c'è bisogno di alcun regolamento dell'ente pubblico che recepisca le norme nazionali sulla Pec. Lo ha precisato il ministro Renato Brunetta, che ha firmato la circolare 12/2010 del dipartimento della funzione pubblica datata 3 settembre 2010 (in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

La circolare, che risponde alle richieste di chiarimento avanzate dal Consiglio nazionale degli agrotecnici (si veda *ItaliaOggi* del 24 agosto) fornisce le linee guida per la informatizzazione delle procedure concorsuali con l'obiettivo di lanciare l'uso massiccio della pec nei rapporti con la pubblica amministrazione in un settore cruciale.

La circolare, da questo punto di vista, è un punto fermo per le amministrazioni, in quanto rassicura sulla utilizzabilità della pec, valevole a tutti i fini di legge, e spiega come applicare alla pec le disposizioni su momenti cruciali della procedura concorsuale. Si pensi ad esempio all'individuazione esatta della data di presentazione della domanda ai fini della valutazione della eventuale esclusione della domanda stessa.

La fonte generale che legittima l'uso della pec è l'articolo 38 del dpr 445/2000, che prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate an-

Le precisazioni

La pec può essere utilizzata per presentare le domande ai concorsi anche se non espressamente prevista dal dpr 487/1994.

Per la firma della domanda basta la pec; non occorre la firma digitale, carta identità elettronica, carta di servizi.

La prova della data di spedizione è fornita dal rapporto della pec.

Non sono necessari preventivi regolamenti degli enti o clausole del bando per usare la pec.

La pec può essere usata dalla p.a. per comunicazioni ai candidati.

che per fax e via telematica (queste ultime devono essere conformi a quanto disposto dal dlgs 82/2005). Con riferimento specifico alla pec è il dpr 68/2005 a prevedere che l'invio di messaggi con la pec è valido agli effetti di legge. La ricostruzione normativa è importante per tranquillizzare tutte le amministrazioni. È, infatti, vero che l'articolo 4 del dpr 487/1994 prevede quali modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi la consegna a mano e la raccomandata A/r «con esclusione di qualsiasi altro mezzo». Ma è anche vero che la norma è superata dalle disposizioni sopravvenute e, quindi, non c'è da dubitare che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta.

Il problema delle domande presentate alla p.a. è la verifica della firma delle stesse. Se il mezzo usato per la spedizione è la pec, occorre comprendere quali sono le regole. A questo quesito la circolare risponde citando il codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005). Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, sono

valide in quattro casi:

- 1) se sottoscritte mediante la firma digitale;
- 2) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- 3) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente;
- 4) quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata.

In queste ipotesi le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Ecco dunque la risposta al quesito. L'altro tramite posta certificata è di per sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e, conclude sul punto la circolare, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non occorre la firma digitale o altro requisito. Beninteso, sottolinea Brunetta, se il can-

didato utilizza la firma digitale le istanze sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.

Altro aspetto da analizzare in relazione all'uso della pec è la prova della data di spedizione in relazione al termine entro il quale deve essere spedita la domanda. Per la pec la normativa di settore prevede la certificazione di data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle

stesse. Con lo stesso risultato della posta cartacea. Infine la pec può essere usata dalla p.a. per le comunicazioni al candidato.

Per rendere operative le indicazioni illustrate la circolare sottolinea che non sono necessari regolamenti degli enti o clausole specifiche nel bando di concorso.

Con proprio regolamento o apposite previsioni contenute nel bando invece le amministrazioni possono individuare ulteriori semplificazioni della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, sempre nel limite del rispetto dei principi essenziali di certezza e trasparenza.



Renato Brunetta